CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER LE FORNITURE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FNM SPA

INDICE

Preambolo

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Osservanza di disposizioni normative e del Capitolato Generale

Articolo 4 Impegno di riservatezza

Articolo 5 DUVRI

Articolo 6 Oggetto e forma del Contratto

Articolo 7 Termine di esecuzione contrattuale

Articolo 8 Corrispettivo della Fornitura e modalità di pagamento

Articolo 9 Prezzi e revisione

Articolo 10 Modalità di esecuzione della Fornitura e obblighi del Fornitore

Articolo 11 Garanzia definitiva

Articolo 12 Osservanza del D. Lgs. n. 231/2001, del Modello di organizzazione gestione e controllo, del Codice Etico e di Comportamento e della Politica Anticorruzione FNM

Articolo 13 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 14 Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e assicurazioni sociali

Articolo 15 Prevenzione per infortuni e sicurezza

Articolo 16 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

Articolo 17 Accesso del Fornitore negli impianti e nelle sedi della Committente

Articolo 18 Qualità della Fornitura

Articolo 19 Verifiche in corso di esecuzione

Articolo 20 Gestione delle non conformità

Articolo 21 Consegna della Fornitura e verifica finale di conformità

Articolo 22 Garanzie della Fornitura e degli standard qualitativi

Articolo 23 Penali per ritardo

Articolo 24 Penali per inadempimento

Articolo 25 Responsabilità del Fornitore per danni e infortuni – Polizze assicurative

Articolo 26 Variazioni al Contratto

Articolo 27 Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario

Articolo 28 Incedibilità del Contratto e subappalto

Articolo 29 Clausola risolutiva espressa

Articolo 30 Recesso

Articolo 31 Transazione – Accordo bonario

Articolo 32 Foro competente

Articolo 33 Trattamento dei dati personali

ALLEGATO A - Atto di designazione del Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Preambolo

L'esecuzione degli appalti di Forniture disciplinata nel presente Capitolato Generale d'Appalto deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e deve garantire la massima qualità delle prestazioni.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è consentito dalla legge, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della promozione dello sviluppo sostenibile.

Nell'esecuzione degli appalti ciascun aggiudicatario dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Capitolato Generale d'Appalto, si intendono per:

a) **Aggiudicatario o Fornitore o Appaltatore**: il contraente (la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico - G.E.I.E.) che si impegna all'esecuzione della fornitura descritta nel Contratto, nonché degli eventuali lavori e/o servizi ad esse connessi;

b) **Capitolato**: il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al presente documento;

c) **Capitolato tecnico per la Fornitura**: Capitolato contenente la disciplina di dettaglio e tecnica dello specifico Contratto;

d) **Codice**: il "Codice dei contratti pubblici", di cui al D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii.;

e) **Codice Civile:** il R.D. 16 marzo 1942, n. 262;

f) **Contratto**: il contratto d'appalto avente ad oggetto la Fornitura (come di seguito definita), stipulato tra la Società Committente (come di seguito definita) ed il Fornitore (come di seguito definito). Rientrano in tale definizione: gli Accordi Quadro, i Contratti Infragruppo, i Contratti per materiale classificato a magazzino e gli Ordini secondo il modello informatico di SAP che la Società Committente trasmette all'Appaltatore per accettazione;

g) **Documenti di Gara**: i documenti allegati dalla Stazione Appaltante nella procedura di Gara;

h) **DUVRI**: Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (come di seguito definite);

i) **Fornitura**: oggetto del Contratto.

l) **Gara**: procedimento competitivo volto alla selezione dell'offerente;

m) **Garanzia fideiussoria**: la cauzione definitiva che il Fornitore deve rendere al momento della sottoscrizione del Contratto;

n) **Gruppo FNM S.p.A.**: tutte le società soggette a direzione e coordinamento della capogruppo FNM S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c.;

o) **Interferenze**: circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale della Società committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti;

p) **Piano della Qualità**: documento di interfaccia tra Ferrovienord e il Fornitore che precisa le modalità operative, le risorse e le sequenze di attività che il Fornitore stesso si impegna a mettere in atto per garantire il conseguimento dei requisiti richiesti contrattualmente;

q) **Presentazione dell'offerta**: candidatura del concorrente mediante consegna alla Società Committente della documentazione e delle dichiarazioni previste dal bando e dalla legge per la partecipazione alla Gara;

r) **Procedura di gara**: qualsiasi atto, regolato dalle norme del Codice o dal regolamento adottato dalla Società Committente ovvero soggetto alle norme di diritto privato, volto a sollecitare l'offerta;

s) **Responsabile del Procedimento**: il responsabile individuato dalla Società Committente per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e di esecuzione del contratto. Il responsabile del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale, qualora individuato, del direttore dell'esecuzione del contratto, e, laddove previsto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate;

t) **Società Committente** o anche soltanto **Committente**: Società del Gruppo FNM S.p.A. che commissiona l'appalto;

u) **Specifica di Assicurazione Qualità**: prescrizioni per la gestione di forniture di prodotti sulla base di documenti di pianificazione della qualità.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Capitolato disciplina i contratti di forniture, conclusi tra una Società del Gruppo FNM S.p.A. ed un Fornitore aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la

locazione e l’acquisto a riscatto con o senza opzione di prodotti strumentali dei settori speciali di cui agli artt. 114 e ss. del Codice.

2. Il presente Capitolato si applica a tutti i contratti di cui al precedente punto 1, il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, sia inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria calcolate secondo quanto previsto dall’art. 35 del Codice.

3. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato si applicano anche alle forniture alle quali siano associati, a titolo accessorio, lavori di posa in opera, di installazione e le altre opere provvisionali.

4. Nell’ipotesi di contratti misti di forniture e lavori, salva diversa previsione normativa, si applica il presente Capitolato qualora i lavori siano di rilievo economico inferiore all'importo delle forniture e assumano, rispetto a queste ultime, natura accessoria e non costituiscano l'oggetto principale del Contratto.

5. Le prescrizioni particolari relative alle singole forniture sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nel Contratto.

6. I contratti di acquisto e locazione tra le società del Gruppo FNM (c.d. contratti intercompany o infragruppo) sono regolati dalle disposizioni specifiche in essi contenute; il presente Capitolato sarà applicabile ai contratti intercompany o infragruppo ove non derogato dalle predette disposizioni specifiche.

Articolo 3

Osservanza di disposizioni normative e del Capitolato

1.Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché ad eventuali delibere, circolari o prescrizioni delle competenti Autorità in materia, relative alla Fornitura.
2.Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il Codice; il Codice Civile, le norme e disposizioni emanate dalle Autorità Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza.

3. Il presente Capitolato non può essere derogato se non in forza di apposita pattuizione scritta tra Committente e Appaltatore.

4. Ferma l’applicazione delle norme del Codice, in materia di esecuzione dei contratti d’appalto di forniture nei settori speciali, nei rapporti contrattuali di cui al presente articolo trovano applicazione nel seguente ordine: le disposizioni di natura specifica di cui al Contratto, le disposizioni del presente Capitolato Generale d’Appalto, le disposizioni stabilite in materia nel Codice Civile nonché le altre disposizioni di legge e regolamentari.

5. In caso di contrasto tra le previsioni del Capitolato e Contratto prevarrà quanto definito nel Contratto.

Articolo 4

Impegno di riservatezza

1. Il Fornitore si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, a non utilizzare, rivelare o divulgare a terzi, neppure dopo la scadenza del Contratto, informazioni commerciali, industriali e/o aziendali relativi all'attività della Committente.

2. Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti eventualmente consegnati per la stipulazione del Contratto e in ragione dell'esecuzione della Fornitura, astenendosi dal divulgarli a terzi.

3. Le informazioni di natura tecnico-commerciale, ivi inclusi eventuali marchi, brevetti, *know how*, nonché ogni altra informazione riservata afferente alla Committente, che vengano apprese a seguito della Procedura di gara o del Contratto, non devono essere utilizzate o rivelate, se non per le attività strettamente necessarie alla corretta effettuazione della Fornitura. L'obbligo di riservatezza vale altresì una volta esauritosi il rapporto con la Committente nei limiti di un quinquennio dalla cessazione del rapporto stesso.

4. Il Fornitore è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

Articolo 5

DUVRI[1]

1. Per le Forniture con posa in opera e per quelle che comprendano l'esecuzione di opere provvisionali, il Fornitore, in collaborazione con il Committente è tenuto ad individuare i rischi connessi alla posa in opera negli impianti e sedi del Committente, le misure di sicurezza nonché i relativi oneri, come da documenti contrattuali appositamente predisposti (DUVRI, eventuali Piani di sicurezza).

Articolo 6

Oggetto e forma del Contratto

1.Il Contratto ha ad oggetto la corretta e completa esecuzione, da parte dell'Appaltatore, della Fornitura, come descritta in dettaglio nella documentazione di gara, nel luogo ivi indicato.

1.1 In relazione alle modalità di esecuzione della prestazione, si distinguono tre diversi tipi di forniture:

[1] Riferimenti normativi: D lgs. n. 81 del 2008, art. 26 commi 3 e ss., come modificati dall'art. 32 della Legge 98/2013 Art. 273 comma 1 lettera h del Regolamento, Autorità det. n. 3 del 5.03.2008, Decreto regionale della Direzione Generale Sanità della RL, n. 14521 del 29 dicembre 2009, sul DUVRI.

(a) Fornitura in unica soluzione, che prevede una singola consegna che esaurisce l'oggetto del Contratto;

(b) Fornitura ripetuta, che prevede più consegne, non collegate tra loro, eseguite sulla base di distinti ordini di acquisto, emessi in fase di esecuzione del Contratto;

(c) Fornitura in partite, che prevede più consegne collegate tra loro in quanto parti di un unico oggetto, secondo una cadenza temporale predefinita, non subordinate a singoli ordini di acquisto;

1.2 In assenza di specifiche disposizioni, il presente Capitolato si applica indistintamente a tutti i predetti tipi di fornitura.

2. Il Contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in una delle forme indicate all'art. 32, comma 14, del Codice e specificate in fase di Gara, previa approvazione dell'organo competente, ove necessaria laddove la sottoscrizione non possa essere effettuata da amministratori ovvero procuratori, muniti degli appositi poteri, resi pubblici presso il competente Registro delle Imprese.

3. Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti e prestati dal Fornitore in sede di Presentazione dell'offerta formano parte integrante del Contratto; quanto dichiarato ai fini della Presentazione dell'offerta a presupposto della stipulazione del Contratto ne forma parte integrante ed essenziale.

4. Ogni modifica di fatti e dei requisiti qualitativi oggetto di dichiarazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Committente.

5. Tutte le spese inerenti al Contratto, gli oneri connessi alla sua stipulazione, inclusi quelli di natura tributaria, sono a carico del Fornitore.

Articolo 7

Termine di esecuzione contrattuale

1. Il termine per l'ultimazione della Fornitura e delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché i termini intermedi per le consegne parziali, sono fissati nel Contratto stesso.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l'applicazione delle penali per ritardo di cui al successivo art. 23.

3. Il termine di esecuzione contrattuale decorre dalla data indicata nel Contratto ovvero nei documenti di Gara.

Articolo 8

Corrispettivo della Fornitura e modalità di pagamento

1. Il Corrispettivo della Fornitura è stabilito nel Contratto. Le prestazioni contrattuali ai fini dell'IVA sono da intendersi come "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-*ter* del D.P.R. n. 633/1972".

2. La Committente non può accordare, sotto nessuna forma né ad alcun titolo, anticipazioni sul prezzo.

3. Il Fornitore potrà emettere fattura, contenente gli elementi di cui al successivo comma 5, ogni qualvolta la Fornitura sia stata consegnata alla Committente e quest'ultima abbia completato la procedura di cui al successivo art. 21, comma 7. In mancanza della trasmissione del documento di Entrata Merci da parte della Committente, il Fornitore non avrà titolo per emettere fatture e, qualora emesse, le stesse non verranno pagate, senza che ciò costituisca inadempimento della Committente.

4. Il pagamento delle singole fatture, anche ove emesse nel rispetto delle condizioni menzionate sopra, avverrà a mero titolo di acconto e non costituirà accettazione della Fornitura né determinerà il sorgere del credito al pagamento del corrispettivo della stessa.

5. Tutte le fatture dovranno essere analiticamente dettagliate, indicare la quantità e tipologia delle prestazioni effettuate, intestate alla Committente e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- Denominazione, codice fiscale e P.IVA;
- Data emissione fattura;
- Numero del Contratto e data dello stesso;
- Numero d'ordine;
- Numero Entrata Merci;
- CIG;
- CUP (ove previsto).

6. Per le Forniture di importo superiore a Euro 40.000,00, su ogni fattura, la Committente effettuerà lo 0,5 % di ritenuta a garanzia dei lavoratori che verrà svincolata nei termini indicati all'art. 14 comma 4.

7. La Committente provvederà alla liquidazione delle fatture regolarmente emesse entro 30 giorni fine mese data fattura, fatta salva una diversa previsione contrattuale.

8. Nei casi di forniture di beni e merci con "accettazione a vista", l'emissione della fattura è subordinata al rilascio del documento di "Entrata Merci" e potrà avvenire all'atto della consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall'apposito Documento di Trasporto (DDT), controfirmato e datato.

9. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente a che la Committente possa compensare il debito nei confronti del Fornitore a titolo di corrispettivo del Contratto con eventuali propri crediti nei confronti del medesimo Fornitore, sorti anche ad altro titolo.

10. Qualora a seguito della compensazione di cui sopra risulti un credito a suo favore, la Committente potrà escutere la garanzia di cui all'art. 11 del presente Capitolato ed esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.

11. È in facoltà della Committente sospendere i pagamenti nei seguenti casi:

a) in pendenza di contestazione con il Fornitore per inadempienze relative al Contratto in corso ovvero anche ad altri contratti;

b) qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente.

12. I pagamenti sono comunque subordinati all'esito positivo della verifica del DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi con riferimento ai lavoratori impiegati dal Fornitore.

13. In caso di ATI, un soggetto mandante potrà ricevere direttamente i pagamenti solo previa presentazione di dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla mandataria ed apposita autorizzazione da parte della Direzione Acquisti della Committente.

Articolo 9

Prezzi e revisione

1. A meno di diversa indicazione nel Contratto, i prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA. Il Fornitore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione alla Fornitura che alle sue possibili evoluzioni e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l'attività prestata.

2. Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento della Fornitura secondo la perfetta regola d'arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

3. Il prezzo potrà essere soggetto a revisione solamente nell'ipotesi di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, ove la documentazione iniziale di gara abbia espressamente previsto tale ipotesi con clausole chiare, precise, inequivocabili.

Articolo 10

Modalità di esecuzione della Fornitura e obblighi del Fornitore

1. Nell’esecuzione della Fornitura il Fornitore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara, nel Contratto, nei documenti contrattuali e nelle altre indicazioni impartite dalla Società Committente.

2. In caso di divergenze sull’interpretazione e sull’applicazione delle prescrizioni tecniche impartite dalla Società Committente, il Fornitore ha la facoltà, a pena di decadenza, di effettuare reclamo scritto alla Committente, entro e non oltre 10 giorni dalle prescrizioni impartite.

3. Le spese di imballaggio, trasporto e consegna del materiale oggetto della fornitura si intendono a totale carico del Fornitore; ogni rischio connesso alla spedizione, trasporto, consegna e posa in opera del materiale, ivi compreso lo smarrimento, il furto, il deterioramento e il danno al materiale si intende a carico esclusivo del Fornitore.

4. Salvo il caso di forza maggiore, il Fornitore non può sospendere o ritardare la propria prestazione. A tal proposito, gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore se aventi carattere regionale o nazionale: l’insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura del Fornitore alla Committente mediante pec o lettera raccomandata entro 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi. Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, la Committente potrà risolvere il Contratto di diritto ai sensi dell’art. 29.

5. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Contratto con diligenza professionale, a regola d’arte, nel rispetto degli *standards* del settore di riferimento, secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nella documentazione di Gara, nel Contratto, nei documenti ad esso allegati e secondo le indicazioni impartite dalla Committente.

6. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:

a) mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità di esecuzione della Fornitura, prezzi e condizioni;

b) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili al settore di riferimento della Fornitura oggetto del Contratto, nonché le specifiche tecniche, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto;

c) eseguire le indicazioni fornite dalla Committente, impegnandosi altresì a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

d) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente;

e) nominare una o più persone in qualità di incaricati tecnico-commerciali che costituiranno i referenti della Fornitura nei confronti della Committente. Tali soggetti devono essere muniti, di idonei poteri operativi, anche in via tra loro disgiunta, inclusi quelli necessari a risolvere ogni questione e problematica dovesse insorgere con la medesima Committente;

f) eseguire il Contratto senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi;

g) comunicare per iscritto alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'eventuale variazione dei soggetti incaricati in qualità di referenti dell'Appaltatore. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa alla Committente entro 48 ore dalla variazione stessa;

i) predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a consentire alla Committente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità della Fornitura agli *standards* qualitativi del settore di riferimento, alle indicazioni contenute nei documenti di Gara, nell'offerta presentata e nel Capitolato Tecnico;

7. Il Fornitore inoltre si obbliga a manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento della Fornitura.

8. L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, ferma restando la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali

Articolo 11

Garanzia definitiva

1. Il Fornitore ha l'obbligo di costituire a favore della Committente una garanzia denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. Tale garanzia deve essere pari al 10% del corrispettivo del Contratto e deve essere rilasciata alle condizioni di cui ai commi successivi, precisate altresì nello schema tipo allegato ai Documenti di Gara, compilato a cura del Fornitore e sottoscritto da quest'ultimo e dal Garante.

2. L’ammontare del 10% si intende riferito all’importo complessivo della Fornitura, al netto dell’IVA, anche nei casi in cui sia in facoltà della Committente recedere dal Contratto prima del termine finale.

3. La garanzia definitiva di cui al presente articolo non è dovuta nel caso di Forniture di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00.

4. La garanzia definitiva copre in generale ogni inesatto adempimento di ciascuna delle obbligazioni del Contratto e, a titolo esemplificativo, in particolare:

a) il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni del Fornitore, anche in caso di risoluzione del Contratto;

b) il rimborso della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per il completamento della Fornitura nel caso di risoluzione del Contratto in danno del Fornitore;

c) il rimborso delle maggiori somme pagate al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore;

d) il pagamento di eventuali penali;

e) il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, nonché il rimborso dei pagamenti eseguiti o da eseguire dalla Committente al posto del Fornitore, in adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori o di quant’altro dovuto dal Fornitore alla Committente a norma di legge, regolamento o contratto.

5. Rimane salva per la Committente la facoltà di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno a fronte dell’inesatto adempimento, del ritardo nell’adempimento ovvero dell’inadempimento.

6. La garanzia definitiva di cui al presente articolo ovvero la quota residua, nel caso di svincolo progressivo, cessa di avere effetto, con conseguente restituzione al Fornitore, alla data di emissione del Verbale di Verifica di Conformità, di cui al successivo art. 21 a seguito dell’esito positivo delle verifiche preordinate all’emissione dello stesso o comunque allo scadere del dodicesimo mese dalla data di ultimazione della Fornitura risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto, a condizione che il Fornitore dimostri di aver regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi contributivi mediante consegna del DURC.

7. La fideiussione, ove scelta dal Fornitore, deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale *ex* art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c.;

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, senza eccezioni, a semplice richiesta scritta della Committente.

8. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

9. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i Fornitori ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Non sono consentite ulteriori riduzioni.

10. Nel caso in cui, durante la vigenza del Contratto, la garanzia venga meno in tutto o in parte il Fornitore dovrà ricostituirla entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. In caso di inottemperanza, la Committente potrà reintegrarla a valere sul corrispettivo da versare al Fornitore oppure risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 29.

11. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Committente, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12. È in ogni caso riservata alla Committente la facoltà di stabilire, nel Contratto, in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l’obbligo del Fornitore a stipulare ulteriori e maggiori garanzie ovvero di prevedere una maggiore durata delle garanzie di cui al presente articolo.

13. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della Fornitura, nel limite massimo del 50% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino al termine della Fornitura ai sensi del precedente comma 6.

14. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 29.

Articolo 12

Osservanza del D. Lgs. n. 231/2001, del Modello di organizzazione gestione e controllo, del Codice Etico e di Comportamento e della Politica Anticorruzione FNM

Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore dichiara:

1) di essere a conoscenza del Decreto Legislativo 231/01 (Decreto ‘231), del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001 ("Modello 231"), del Codice Etico e di Comportamento (“Codice Etico”) e della Politica Anticorruzione

FNM (“Politica”) adottati dalla Società Committente così come pubblicati sul sito internet della stessa;

2) di aver compreso il contenuto del Modello ‘231, del Codice Etico e della Politica;

3) di impegnarsi (anche per conto delle società controllate, partecipate e/o collegate, e subcontraenti, nonché dei loro dipendenti, soci, amministratori, fornitori, agenti, consulenti collaboratori e ausiliari) a non porre in essere alcuna condotta che violi il contenuto del Decreto ‘231, Modello ‘231, del Codice Etico e della Politica;

4) di essere a conoscenza che il Decreto ‘231, il Modello ‘231, il Codice Etico e la Politica nonché le leggi e i regolamenti anticorruzione dei Paesi in cui FNM e le società controllate svolgono o potranno eventualmente svolgere le loro attività proibiscono il compimento di qualsivoglia tipo e forma di atto corruttivo; in particolare, di impegnarsi a non compiere alcun atto corruttivo direttamente o indirettamente utilizzando pagamenti o “cose di valore” cosi come definiti nella Politica;

5) di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e di non aver mai proposto, promesso o consegnato direttamente o indirettamente “cose di valore” - cosi come definite nella Politica;

6) di non essere mai stato condannato in procedimenti penali concernenti i reati contemplati nel Decreto ‘231 e di non avere procedimenti giudiziari in corso impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Società Committente di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica), in qualità di indagati o imputati in procedimenti inerenti il Decreto ‘231;

7) di non aver mai riportato condanne per la violazione di norme contro la corruzione e di non avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Società Committente di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica) in qualità di indagati o imputati in procedimenti penali concernenti reati di corruzione;

8) di impegnarsi a comunicare immediatamente all’indirizzo email dell’organismo di vigilanza della Società Committente riportato nel Modello ‘231 della medesima di qualunque fatto di cui dovesse venire a conoscenza, posto in essere in violazione del Decreto ‘231, del Modello ‘231, del Codice Etico e della Politica, obbligandosi a fornire qualsivoglia informazione e documentazione richiesta dalla predetta Società;

9) di impegnarsi ad inserire nei contratti con i propri sub-contraenti specifiche clausole attraverso le quali i sub-contraenti dichiarano di aver preso visione e

conoscere il Modello ‘231, il Codice Etico e la Politica e di obbligarsi al rispetto degli stessi;

10) di prendere atto che qualsivoglia violazione del Decreto ‘231, del Modello ‘231, del Codice Etico e della Politica è considerata quale inadempimento degli obblighi contrattuali e che pertanto potrà comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 29 del presente Capitolato.

Articolo 13

Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara di conoscere esattamente.

2. Il Fornitore è tenuto altresì a: (a) comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’ art. 3, comma 1, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; (b) comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; (c) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; (d) indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fornitore è tenuto - a pena di nullità assoluta del Contratto- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell’ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al comma 1 dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni un’apposita clausola, con la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010.

5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

6. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 29.

Articolo 14

Osservanza delle disposizioni normative e retributive

risultanti dai contratti collettivi di lavoro e assicurazioni sociali

1. Il Fornitore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della Fornitura, nonché delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nell'arco della durata del Contratto.

2. Il Fornitore è tenuto ad applicare il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

3. Qualsiasi sostituzione o modifica del contratto collettivo nazionale applicato al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere immediatamente comunicata alla Committente e non potrà comportare la revisione dei prezzi di cui all'articolo 9. Ne consegue che l'eventuale aumento del costo della manodopera impiegata nell'esecuzione del Contratto, sarà interamente a carico del Fornitore.

4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Fornitore o del subappaltatore la Committente, ai sensi degli artt. 30, comma 5/5 bis, e 105 del Codice, trattiene dal pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo del Contratto la somma corrispondente all'ammontare della suddetta inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui al precedente art. 8, comma 6; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della Committente del Verbale di Verifica di Conformità, previa dimostrazione da parte del Fornitore di aver adempiuto ai propri obblighi contributivi mediante consegna alla Committente del DURC.

5. Il Fornitore dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti e ai contratti collettivi, all'obbligo inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni, esibendo prima dell'inizio della Fornitura le relative polizze contributive I.NA.I.L. di copertura per l'intero periodo di validità del Contratto

6. Il Fornitore garantisce pertanto che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa I.N.A.I.L. e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da INAIL, nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; esso esonera pertanto la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti della Committente e

suoi dipendenti, dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà.

7. Il Fornitore è inoltre obbligato al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

8. In caso di accertata inottemperanza agli obblighi sopra elencati, la Committente contesterà per iscritto tale inadempimento al Fornitore secondo la procedura di cui all'art. 30, comma 6, del Codice. La Committente potrà richiedere al Fornitore, che non potrà esimersi, l'esibizione in originale e/o copia, dei libretti di lavoro, delle lettere di assunzione, dei listini paga e delle ricevute dei versamenti dei contributi relativi al personale impiegato nell'appalto.

9. Il Fornitore si assumerà tutti i rischi conseguenti al cambio di appalto con esclusione di ogni responsabilità in capo alla Committente.

10. La Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterrà opportuni, per assicurarsi che da parte del Fornitore siano attuati gli obblighi di cui sopra.

11. L'accertamento della violazione degli obblighi a carico del Fornitore previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 29.

Articolo 15

Prevenzione per infortuni e sicurezza

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Presta sin d'ora il consenso per l'accesso ad eventuali verifiche da parte della Committente. In tal senso, il Fornitore si assume fin da ora la responsabilità di eventuali violazioni, esonerando la Committente a qualsiasi titolo.

2. Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni nell'esecuzione della Fornitura, di cui anche al D. Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo alle prescrizioni specifiche applicabili alle forniture con posa in opera e alle forniture che comprendano l'esecuzione di opere provvisionali.

3. I costi relativi alla sicurezza relativi ai dipendenti, collaboratori e/o ausiliari del Fornitore, calcolati in conformità alle previsioni di legge, saranno a totale carico del Fornitore, in quanto afferenti all'esercizio di impresa.

4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo sarà causa di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 29.

Articolo 16

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

1. Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, la Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.

2. Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

3. Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 29 e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 17

Accesso del Fornitore negli impianti e nelle sedi della Committente

1. Qualora, per necessità connesse all'esecuzione della Fornitura, il Fornitore debba accedere agli impianti e/o nelle sedi della Committente, lo stesso è tenuto ad osservare e far osservare ai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori tutte le disposizioni di legge, le prescrizioni impartite dalla Committente e dai suoi dirigenti o preposti all'impianto e/o sede.

2. La Committente è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità per infortunio o danno che il Fornitore o suo dipendente o collaboratore possa per qualsiasi causa subire durante l'accesso agli impianti della Committente.

3. Il Fornitore è tenuto a rispondere dei danni cagionati alla Committente o a terzi in occasione dell'accesso agli impianti e/o sedi della Committente.

4. La custodia, conservazione e cura dei materiali eventualmente introdotti dal Fornitore negli impianti e/o nelle sedi della Committente è a carico del Fornitore; nessuna responsabilità per danno, deterioramento, furto o smarrimento può essere addebitata alla Committente.

Articolo 18

Qualità della Fornitura

1. I materiali e/o prodotti oggetto della Fornitura devono presentare caratteristiche corrispondenti ai requisiti ed alle prestazioni (compresa la consegna e l'assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti e devono essere conformi agli eventuali campioni di cui alle specifiche tecniche, a disposizione di legge, di regolamento o di altre disposizioni tecniche.

2. Salva diversa pattuizione stabilita nel Contratto e nei documenti contrattuali, si intendono comprese nell'oggetto della Fornitura le garanzie tecniche e, se prevista nei documenti di Gara, la manutenzione.

3. Inoltre, i prodotti oggetto della Fornitura debbono possedere, oltre ai requisiti specifici indicati nel Contratto, i necessari requisiti generali di funzionalità e di idoneità allo scopo per il quale la Fornitura viene richiesta.

4. Qualora le prescrizioni tecniche relative alla Fornitura siano integrate da riferimenti a campione per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.

5. Nelle Forniture eseguite in Assicurazione di Qualità il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni contrattuali in conformità al Piano della Qualità e ai programmi contenuti nel Piano Gestione della Fornitura, predisposti secondo le prescrizioni delle "Specifiche di Assicurazione di Qualità" in uso presso la Committente allegate ai documenti di Gara.

Articolo 19

Verifiche in corso di esecuzione

1. La Committente ha la facoltà di verificare, in ogni fase della Fornitura, l'osservanza da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto, anche alla luce di eventuali certificati, autodichiarazioni o altre attestazioni provenienti dal Fornitore.

2. Nelle Forniture eseguite in Assicurazione di Qualità la Committente svolge: *(i)* un'attività di sorveglianza sulle attività di verifica, ispezione, prove, controlli e verifiche di conformità pianificate dal Fornitore per assicurare la conformità della fornitura, *(ii)* un'attività di ispezione per verificare la conformità alle prescrizioni contrattuali delle attività svolte e la positiva risoluzione di eventuali Non Conformità emerse nelle fasi di produzione, oltre a svolgere l'ispezione finale che costituisce condizione vincolante per l'accettazione della fornitura. Per tali attività sarà redatto un Rapporto di Sorveglianza, nel quale saranno indicate eventuali Non Conformità che saranno gestite secondo quanto previsto dall'articolo successivo. L'attività di sorveglianza ed ispezione di cui al presente comma potrà essere esercitata dalla Committente anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti.

3. Le verifiche in corso di esecuzione del Contratto possono essere espletate, tra l'altro, mediante richiesta ed esame di documenti, partecipazione e indizione di riunioni, partecipazione a prove e verifiche e collaudi, verifiche ispettive.

4. A tal fine, la Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore o dei subappaltatori al fine di seguire le operazioni inerenti alla Fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della Fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali.

5. Sono a carico della Committente tutte le spese, comprese quelle di trasporto per le verifiche e prove ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le stesse, ovunque debbano essere effettuate.

6. Ove la verifica in corso di esecuzione del Contratto riveli la presenza di non conformità nella Fornitura si applicherà quanto disposto al successivo art. 20.

Articolo 20

Gestione delle non conformità

1. Il Fornitore è tenuto ad identificare i prodotti che non siano conformi ai relativi requisiti e verificare che gli stessi non vengano utilizzati o consegnati ai fini della Fornitura.

2. Qualora nel corso delle verifiche della Committente di cui all'art. 19 emerga la presenza di prodotti non conformi si apre la procedura di gestione della "Non Conformità" di cui al comma successivo.

3. La Committente dovrà predisporre una contestazione scritta al Fornitore mediante compilazione del "Rapporto di Non Conformità Materiali", contenente anche le modalità e i termini per la risoluzione della Non Conformità, che sarà trasmesso a mezzo pec (o raccomandata a.r.) al Fornitore oppure consegnata personalmente allo stesso (con sottoscrizione per ricevuta) nel caso in cui il Contratto preveda che la contestazione debba avvenire in contraddittorio tra le parti.

5. Il Fornitore è tenuto, a sua volta ad aprire una propria procedura di Non Conformità, uniformandosi a quanto prescritto nel predetto Rapporto nel termine assegnatogli, dando comunicazione della chiusura della predetta procedura di Non Conformità. Le soluzioni adottate dal Fornitone nella chiusura della suddetta procedura, per risolvere le Non Conformità riscontrate, dovranno essere accettate dalla Committente. Nelle more dello svolgimento della procedura di Non Conformità la Fornitura dovrà essere eseguita con continuità per la parte non soggetta a Non Conformità. Nel termine di cinque giorni dal rilevamento delle Non Conformità il Fornitore potrà comunicare per iscritto alla Committente, a pena di decadenza, le proprie osservazioni e contestazioni.

6. Nel caso in cui fosse già stata eseguita parte della Fornitura, prima della scoperta della Non Conformità, il Fornitore si impegna, a richiesta della Committente e nel termine da questa assegnato, ad integrare e/o sostituire quanto già fornito con prodotti conformi. Tutti i costi e le relative spese rimangono ad integrale carico del Fornitore.

Art. 21

Consegna della Fornitura e verifica di conformità

1. Il luogo o i luoghi di consegna della Fornitura sono indicati nel Contratto.

2. All’atto della consegna, indipendentemente dagli accertamenti e dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l’esecuzione del Contratto, ogni bene oggetto della Fornitura deve essere sottoposto a verifica di conformità, all’esito della quale la Committente emetterà il Verbale di Accettazione Materiale ovvero il rapporto di Sorveglianza nel caso delle Forniture in Assicurazione di Qualità.

3. La verifica di conformità è svolta da personale proprio a ciò incaricato dalla Committente o da organismi e/o soggetti terzi appositamente da questo incaricati per accertare la piena conformità dei materiali o degli altri beni oggetto della Fornitura alle condizioni previste nel Contratto.

4. Se non diversamente stabilito nel Contratto, le operazioni di verifica sono eseguite dal Fornitore, il quale è tenuto ad adottare procedure di controllo e verifiche adeguate perché sia assicurata la necessaria qualità del prodotto, secondo quanto contrattualmente previsto, qualora lo stesso sia in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000.

5. Tra le finalità delle operazioni di verifica di conformità rientra anche l’accertamento della risoluzione con esito positivo delle Non Conformità eventualmente aperte durante l’esecuzione del Contratto.

6. Nella verifica di conformità si tiene conto dei risultati delle verifiche in corso di esecuzione del Contratto di cui al precedente art. 19, senza che, tuttavia, queste possano esserne condizionanti.

7. Ove la verifica di cui al presente articolo dia esito positivo, essendo accertata la conformità dei beni o materiali oggetto della Fornitura alle condizioni previste nel Contratto, nelle prescrizioni tecniche e nei documenti di Gara, ed essendo stata verificata la risoluzione con esito positivo di eventuali Non Conformità, la Committente trasmetterà al Fornitore il documento di Entrata Merci, a seguito del quale il Fornitore potrà emettere fattura, contenente tutti i dati di cui all’art. 8, comma 5. Nel caso in cui la verifica di conformità dia invece esito negativo si applicherà quanto previsto al precedente art. 20.

8. Al termine della Fornitura, nel caso in cui la verifica di conformità abbia avuto esito positivo con conseguente trasmissione al Fornitore del documento di Entrata Merci, la Committente emetterà il Verbale di Verifica di Conformità con il quale le prestazioni oggetto del Contratto si intenderanno accettate. Nelle Forniture in unica soluzione e nelle Forniture ripetute il Verbale di Accettazione del Materiale equivale al Verbale di Verifica di Conformità.

9. Nel caso di Fornitura in partite ciascuna di esse sarà soggetta a verifiche intermedie che, in caso di esito favorevole, si concluderanno con la emissione del Verbale di accettazione

materiale e trasmissione al Fornitore del documento di Entrata Merci, a seguito del quale il Fornitore potrà emettere fattura.

10. L'esito favorevole delle verifiche di conformità intermedie non comporta accettazione dell'intera Fornitura che resta subordinata alla verifica di conformità e alla emissione del Verbale di Verifica di Conformità.

Articolo 22

Garanzie tecniche della Fornitura e degli standard qualitativi

1. Il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti rispondano agli standard qualitativi richiesti, siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, tenuto conto delle Specifiche tecniche in uso presso la Committente.

2. La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo nonché quella di buona esecuzione della prestazione avranno durata pari a 24 mesi naturali consecutivi, decorrenti: *(i)* dalla data del Verbale di Accettazione Materiale per le Forniture in unica soluzione e per le Forniture ripetute; *(ii)* dalla singola verifica di conformità e dal relativo Verbale di Verifica di Conformità per le Forniture in partite.

3. Durante il periodo di garanzia, il Fornitore è tenuto a riparare e sostituire senza indugio tutti i materiali o beni oggetto della Fornitura o le parti di essi che risultassero avariati, danneggiati o comunque non idonei all'uso convenuto.

4. In relazione alla natura e all'entità dei vizi o difetti negli *standards* riscontrati la Committente può disporre le corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione di quanto prestato per la sua sostituzione o riparazione fatta salva l'applicazione delle penali di cui agli artt. 23 e 24 del presente Capitolato. Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per la Committente di procedere alla risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1493 c.c..

6. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, la Committente, nei casi di necessità o urgenza, o in assenza di sollecito riscontro da parte del Fornitore, provvederà direttamente all'adeguamento della fornitura agli standard stabiliti, ponendo le relative spese a carico del Fornitore. Rimane salva la facoltà per la Committente di escutere la fideiussione salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Il Fornitore è tenuto, durante il periodo di garanzia, a provvedere a propria cura e spese al ritiro, sostituzione e riparazione del materiale difettoso, nonché alla consegna ed eventuale montaggio in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati, entro i termini fissati dalla Committente.

Articolo 23

Penali per ritardo

1.In caso di ritardo sul termine di consegna della Fornitura e/o sui termini intermedi di cui all'art. 7 saranno applicate al Fornitore le penali descritte di seguito.

2. Nel caso di ritardo superiore a 7 giorni rispetto ai termini convenuti, fatte comunque salve diverse disposizioni del Contratto o del Capitolato Tecnico Operativo, dall'ottavo giorno in poi si applicherà una penale pari allo 0,005 del Corrispettivo per l'intera Fornitura per ogni giorno di ritardo nella consegna della Fornitura e/o delle singole partite.

3. Ove il ritardo superi i 14 giorni rispetto ai termini convenuti, fatte salve le diverse disposizioni del Contratto, dal quindicesimo giorno in poi, l'importo delle penali sarà pari allo 0,01 del Corrispettivo per l'intera Fornitura per ogni giorno di ritardo nella consegna della Fornitura e/o delle singole partite.

4. Decorsi 30 giorni di ritardo, rispetto ai termini convenuti, si applicherà una penale pari a 0,015 del Corrispettivo per l'intera Fornitura per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno.

5. L'ammontare complessivo delle penali è convenuto nei limiti del 10% del prezzo dell'intera Fornitura, fermo restando la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all'importo delle penali applicate. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del prezzo dell'intera Fornitura la Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 29.

6. L'applicazione delle penali avverrà in via automatica in presenza del ritardo senza necessità di alcuna notifica o comunicazione.

7. Il pagamento - da parte del Fornitore - della penale avverrà a seguito di emissione da parte della Committente di fattura esclusa dal campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972 e con compensazione finanziaria con il credito del Fornitore per la Fornitura eseguita.

8. La Committente può disporre la disapplicazione delle penali previa motivata istanza da parte del Fornitore. La mancata applicazione delle penali da parte della Committente non equivale ad esonero dalla responsabilità per i ritardi e non fa venire meno il diritto della Committente al risarcimento dei danni provocati dai ritardi secondo le regole comuni.

9. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle predette penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo (e quindi anche con i corrispettivi maturati) ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia di cui al precedente articolo 11, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

10. L’applicazione delle penali per ritardi e per mancata ultimazione entro il termine prestabilito, non solleva in ogni caso il Fornitore dall’obbligo di portare a compimento la Fornitura.

11. L’eventuale rifiuto dei materiali da parte della Committente non produce alcun effetto interruttivo dell’eventuale ritardo.

12. Il Contratto stabilirà il termine superato il quale la Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo art. 29. In difetto di specifiche previsioni contrattuali, si applicherà quanto previsto nel successivo art. 29, comma 5.

13. Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Articolo 24

Penali per inadempimento

1.In caso di inadempimento saranno applicate al Fornitore le penali descritte di seguito. Le Non Conformità rilevate costituiranno inadempimento soltanto ove il Fornitore non le abbia risolte secondo le indicazioni della Committente ovvero con approvazione di quest’ultima.

2. Troverà applicazione la penale dello 0,005 del Corrispettivo dell’intera Fornitura, nel caso di riscontate difformità agli standard qualitativi rispetto a quelli previsti nel Contratto. Tale percentuale troverà applicazione per ogni singola difformità oggettivamente riscontrata, potendo pertanto essere applicata anche più volte in un anno.

3. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all'importo delle penali applicate.

4. L’applicazione di ogni penale è preceduta dall’apertura della procedura di “Non Conformità” di cui all’art. 20.

6. Le penali non si applicano nel caso in cui l’inesatto adempimento del Fornitore sia causato da forza maggiore, caso fortuito o impossibilità sopravvenuta. Tali casi devono essere segnalati tempestivamente alla Committente e comunque non oltre il quinto giorno dal loro avverarsi, pena la decadenza del Fornitore dal beneficio della disapplicazione delle penali.

7. Il pagamento - da parte del Fornitore - della penale avverrà a seguito di emissione da parte della Committente di fattura esclusa dal campo IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972 e con compensazione finanziaria con il credito del Fornitore per la Fornitura eseguita.

8. La Committente potrà trattenere l’importo delle penali fino al termine della Fornitura ove i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo (e quindi anche con i corrispettivi maturati) ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia di cui al precedente art. 11, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

9. Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Articolo 25

Responsabilità del Fornitore per danni e infortuni – Polizze assicurative

1. Il Fornitore assume ogni più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento occorrere alle persone e/o alle cose della Committente e suoi aventi causa, nonché a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione della Fornitura, anche se riconducibili ad azioni di terzi nominati dal Fornitore. Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione non possono limitare in alcun modo la responsabilità del Fornitore, che si impegna a tenere sollevata e indenne la Committente da qualsiasi pretesa che venga avanzata da terzi.

2. Il Fornitore si impegna a tenere totalmente manlevata ed indenne la Committente da qualsiasi pretesa di terzi, avanzata anche in sede giudiziale, nonché da qualsiasi costo e/o onere connesso e/o derivante dalla stessa. A tal fine il Fornitore accetta che la Committente possa procedere alla compensazione di cui all'art. 8, comma 9.

3. I tipi di polizza ed i relativi massimali che il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente sono precisati nel Documento Rischio Appalto, allegato ai Documenti di Gara, compitato secondo le prescrizioni dei commi seguenti.

4. Nel caso in cui la Fornitura abbia ad oggetto la consegna di materiali, senza posa in opera, cosiddetta "Fornitura secca", che presenti profili di rischio basso o nullo (come a titolo esemplificativo e non esaustivo nel caso di Fornitura di materiale da ferramenta: bulloni, viti, travese etc.), , i rischi connessi all'Appalto e i conseguenti danni saranno coperti dalle polizze già in uso dal Fornitore per la propria attività, che dovranno essere consegnate in copia alla Committente all'atto della stipula del Contratto. Nel Documento Rischio Appalto saranno quindi indicate come dovute soltanto le polizze in uso dal Fornitore. Tali polizze dovranno essere in corso di validità alla data della sottoscrizione del Contratto e dovranno rimanere valide ed efficaci per tutta la durata dello stesso.

5. Fuori dai casi di cui al comma 4, all'atto della stipula del Contratto, il Fornitore dovrà consegnare alla Committente le polizze assicurative di cui ai successivi commi, stipulate con primaria Compagnia Assicurativa, i cui massimali sono definiti nel Documento Rischio Appalto, che potrà prevedere deroghe in aumento e/o in diminuzione rispetto ai massimali indicati di seguito.

4.1 *Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT).* Una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT), per danni a persone (morte, lesioni personali) e a cose (mobili ed immobili) di terzi, ivi compresi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i rappresentati e le cose della Committente, con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00).

5.2 Nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto anche la manutenzione e/o l'installazione dei beni oggetto della Fornitura, la suddetta polizza RCT dovrà prevedere anche la clausola "postuma da lavoro eseguito" a garanzia dei danni che dovessero avvenire, dopo la consegna,

per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito, nonché per errata installazione; tale estensione dovrà cessare non prima di 24 mesi dal termine dei relativi lavori. Devono essere inclusi nella copertura assicurativa i danni al bene oggetto di tali operazioni.

5.3 *Polizza assicurativa Responsabilità civile prestatori d'Opera (RCO).* Copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie professionali subite dai prestatori di lavoro di cui il Fornitore si avvarrà nell'esecuzione del Contratto con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00), con un sottolimite per prestatore infortunato non inferiore a 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00).

5.4 Le coperture assicurative di cui sopra avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del Contratto e per tutta durata dello stesso, fatta salva l'estensione del periodo di garanzia di cui al comma 5.2.

6. Nelle Forniture con posa in opera il Fornitore, oltre alla polizza di cui al comma 4.3, dovrà consegnare alla Committente le seguenti polizze stipulate con primaria Compagnia Assicurativa: *(i)* all'atto della stipula del Contratto, la polizza *Contractor's All Risks (CAR)* di cui ai commi successivi; *(ii)* all'atto della emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione, la polizza Decennale Postuma Indennitaria (DPI), in sostituzione della CAR, ove il corrispettivo del Contratto sia superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del Codice, secondo quanto previsto al comma 6.2 e seguenti.

6.1 Per *Polizza Contractor's All Risks (CAR)* si intende una polizza che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà prevedere: una "*Sezione A*" relativa alla copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione, compresa la garanzia di manutenzione e una "*Sezione B*" relativa alla copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere di cui ai successivi commi 6.1.1 e 6.1.3.

6.1.1 La Polizza CAR nella *Sezione A Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione* dovrà prevedere la copertura assicurativa per:

(*a*) Partita 1 – danni alle opere oggetto della Fornitura per una somma assicurata pari al Corrispettivo del Contratto, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;

(b) Partita 2 – danni alle opere preesistenti per una somma assicurata pari al 10% del punto che precede con un minimo di € 500.000,00;

(c) Partita 3 – costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma assicurata non inferiore a Euro 150.000,00;

Tale polizza dovrà coprire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche i danni derivanti da:

- azioni di terzi (atti vandalici in genere, terrorismo, sabotaggio, furto, etc.)

- cause di forza maggiore

- errori di progetto e calcolo;

- danni da incendio, esplosione e scoppio e danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo.

6.1.2 La copertura assicurativa di cui al precedente comma dovrà anche contenere la "garanzia di manutenzione" per il periodo di garanzia con decorrenza dal rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di ultimazione dei lavori e durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo e comunque non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

6.1.3 La Polizza CAR nella *Sezione B Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere* dovrà prevedere la copertura assicurativa per i danni causati nel corso dell'esecuzione dei lavori a persone (morte, lesioni personali) e a cose (mobili ed immobili) di terzi, ivi compresi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i rappresentati e le cose della Committente, per un massimale assicurativo non inferiore a Euro 5.000.000 per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza, con sottolimite non inferiore ad Euro 2.000.000.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la polizza di cui al presente comma dovrà coprire i danni arrecati a cavi e condutture sotterranee, nonché i danni derivanti da: vibrazione; incendio; esplosione e scoppio anche causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; rimozione, franamento o cedimento di terreno; interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; inquinamento accidentale.

La suddetta polizza dovrà inoltre contenere la clausola di responsabilità civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del rischio per l'esecuzione dei lavori su strade e autostrade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo.

6.1.4 Nella polizza CAR dovranno essere indicati quali assicurati: il Fornitore, i subappaltatori, i fornitori, i consulenti, la Committente, il Direttore dei Lavori, il Responsabile dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'opera oggetto del Contratto.

6.1.5 La copertura assicurativa per il periodo di costruzione decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di collaudo definitivo e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

6.2 Per le forniture con posa, ove il corrispettivo del Contratto sia superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del Codice, il Fornitore è obbligato a stipulare una Polizza Decennale Postuma Indennitaria (DPI): una polizza assicurativa a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, nonché dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi verificatisi nei dieci anni successivi al compimento dell'opera, con decorrenza dal certificato di collaudo tecnico amministrativo o dal certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla ultimazione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata in forma "indennitaria" e dovrà includere anche una sezione di responsabilità civile verso terzi secondo quanto specificato nei commi successivi.

6.2.1 L’indennizzo contrattualmente dovuto in favore della Committente dovrà essere corrisposto a quest’ultima non appena questa lo richieda al Fornitore, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della suddetta polizza non dovrà essere inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata, mentre il limite massimo, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della posa in opera, sarà indicato nel Contratto e non sarà in ogni caso superiore al 40% del valore dell’opera realizzata.

6.2.2 La sezione della polizza DPI relativa alla responsabilità civile verso terzi dovrà prevedere la copertura assicurativa di dieci anni (decorrenti come sopra specificato) per i danni cagionati a terzi a seguito dell’esecuzione del Contratto, con indicazione di un indennizzo che, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della posa in opera, sarà indicato nel Contratto, in ogni caso non inferiore ad Euro 5.000.000.

6.2.3 Il Contratto potrà derogare all’obbligo del Fornitore di stipulare la polizza DPI, anche ove il corrispettivo del Contratto sia superiore al doppio delle soglie di cui all’art. 35 del Codice, nel caso in cui i lavori da eseguire per la posa della Fornitura (per tipologia, esecuzione ed altri elementi tecnici) non espongano a rischi che richiedano una tale copertura assicurativa, secondo la valutazione contenuta nel Documento Rischio Appalto allegato ai Documenti di Gara.

7. Eventuali franchigie, scoperti e limiti inerenti le polizze elencate nel presente articolo rimarranno a totale carico del Fornitore.

8. Il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente copia delle polizze di cui al presente articolo o relativa appendice di dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazioni prima della sottoscrizione del Contratto, nonché copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

9. Resta inteso che, indipendentemente dagli obblighi sopra citati, l’Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità a sé imputabile, sia civile sia penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a cose e/o persone, ivi compresi i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e rappresentati, durante tutto il periodo di esecuzione del Contratto. Inoltre gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità del Fornitore, dei subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori, rappresentanti e consulenti, di cui devono rispondere. Il Fornitore terrà quindi la Committente sollevata e indenne in caso di pretese, di qualsivoglia natura, derivanti dalla mancata o incompleta attuazione degli obblighi contrattuali.

10. La stipula delle polizze di cui al presente articolo non limita in alcun modo la responsabilità del Fornitore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge e quindi il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

11. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche alla Committente di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro conosciuto o comunque segnalato in danno di persone e/o cose. La Committente provvederà ugualmente nei confronti del Fornitore per le segnalazioni direttamente pervenutele.

12. Resta inoltre inteso che il Fornitore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

13. Il Contratto potrà derogare le disposizioni di cui al presente articolo prevedendo, ove ritenuto opportuno, in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni della prestazione, la costituzione di specifiche e diverse polizze assicurative, anche per importi inferiori ovvero di maggiore durata rispetto a quanto previsto nel presente articolo.

14. In tutte le polizze dovrà essere richiamata la clausola "Foro competente", con l'indicazione che in caso di controversia tra l'Assicurato (Committente) e la Compagnia Assicuratrice, il Foro competente è solo ed unicamente quello di Milano.

Articolo 26

Variazioni al Contratto

1. Impregiudicato quanto previsto all'art. 9, comma 3, nel corso dell'esecuzione della Fornitura il Contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice nei casi e alle condizioni ivi previste, in quanto applicabili ai contratti nei settori speciali.

2. Indipendentemente da quanto previsto al precedente comma, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Committente può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. In caso di aumento della Fornitura, si stabilisce un nuovo termine per la sua ultimazione senza che il Fornitore, fermo il pagamento del corrispettivo, possa richiedere indennizzi o compensi di sorta, anche relativamente all'andamento dell'Appalto.

Articolo 27

Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario

1. Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Committente debitrice anche ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c..

2. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Committente, se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

3. La Committente, a cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto e al presente Capitolato.

4. La cessione dei crediti, anche debitamente autorizzata, è in ogni caso inopponibile alla Committente nei casi in cui il Fornitore cedente non provveda a pagare i corrispettivi dovuti ad uno o più subappaltatori. In tal caso, la Committente potrà eccepire l'inadempimento del Fornitore cedente al cessionario e provvedere a pagare direttamente i subappaltatori.

5. Qualora il credito sia vantato nei confronti della Società Committente da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, la cessione potrà essere effettuata unicamente dall'impresa mandataria.

6. Qualora a seguito di cessione dei crediti il Fornitore venga sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale e non viene esercitato il recesso dal Contratto, in ogni caso la Committente sospenderà i pagamenti dei crediti vantati dal Fornitore sino a quando non venga autorizzata dai competenti organi della procedura cui il Fornitore è sottoposto.

Articolo 28

Incedibilità del Contratto e subappalto

1. Al di fuori delle ipotesi previste agli artt. 106, co. 1, lett. d), nn. 1) e 2) e 110, D. Lgs. n. 50/2016, qualsiasi modificazione soggettiva è vietata e, ove posta in essere, comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo art. 29.

2. È fatto altresì divieto al Fornitore di cedere il Contratto senza la preventiva autorizzazione della Committente, a pena di nullità della cessione stessa e risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 29.

3. Il Fornitore può affidare in subappalto opere, lavori e forniture compresi nel Contratto, previa autorizzazione della Committente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105 del Codice, da intendersi integralmente richiamato.

4. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione dei casi in cui in fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di avvalersi del subappalto.

5. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano il termine assegnato per l'integrazione documentale (che sospende il termine di definizione del procedimento), la Committente non autorizzerà il subappalto.

6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri del Fornitore che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della corretta esecuzione del Contratto.

8. Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che il Fornitore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta al Fornitore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

9. La risoluzione del subappalto comporta da parte del Fornitore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto al Fornitore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

10. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati al Fornitore o direttamente al subappaltatore, qualora previsto nel bando di gara.

Articolo 29

Clausola risolutiva espressa

1. La Committente deve risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 comma 2, del Codice, durante il periodo di efficacia dello stesso nei casi ivi indicati, da intendersi qui richiamati e trascritti.

2. Fatti salvi gli ulteriori casi di risoluzione previsti in precedenza e da altre disposizioni del Contratto, la Committente può risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. negli ulteriori casi previsti dall’art. 108, comma 1, del Codice anch’essi da qui intendersi richiamati.

3. La Committente può inoltre risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a) ove il ritardo nell’adempimento del Contratto superi il termine di cui all’art. 23;

b) ove l’ammontare complessivo delle penali per ritardo superi il 20% del prezzo dell’intera Fornitura secondo quanto previsto nell’art. 23;

c) mancata risoluzione della Non Conformità da parte del Fornitore nel termine assegnato dalla Committente di cui all’art. 20;

d) violazione degli obblighi di cui all’art. 12;

e) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 4;

f) mancata ricostituzione della garanzia così come previsto dall’art. 11;

g) affidamento in subappalto di tutto o parte della Fornitura senza la preventiva autorizzazione della Committente di cui all’art. 28;

h) mancata informativa alla Committente in merito ai nominativi dei subfornitori o subcontraenti o collaboratori di cui a qualsiasi titolo il Fornitore si avvalga;

i) cessione del Contratto senza la preventiva autorizzazione della Committente di cui all'art. 28;

l) violazioni relative alla normativa legislativa e regolamentare in materia antinfortunistica e di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 15;

m) applicazione di una o più misure di prevenzione, anche nei confronti dei subappaltatori, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 ovvero intervenuta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) passata in giudicato;

n) procedure concorsuali aperte nei confronti del Fornitore ovvero amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione del Fornitore;

o) in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell'impresa tale da poter pregiudicare la capacità di adempiere al contratto;

p) mancato rispetto degli obblighi in materia di trattamento economico e contributivo dei lavoratori di cui all'art.14;

q) ritardo nell'esecuzione del Contratto oltre il termine di cui all'art. 23;

r) sospensione del Contratto per causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 10;

s) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della Committente disciplinate nell'art. 12;

t) mancato assolvimento degli obblighi della tracciabilità così come previsti all'art. 13 del presente Capitolato.

u) mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 16;

v) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

4. Ai sensi dell'art. 108, c. 3 e 4, D. Lgs. n. 50/2016, quando il direttore dell'esecuzione del Contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al

responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima della Fornitura eseguita regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Nel caso in cui le predette controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il Contratto.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del Contratto, il responsabile del procedimento ovvero il direttore dell'esecuzione, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture ed eventuali lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo preposto alla verifica di conformità redige un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali ulteriori forniture o opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico del Fornitore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

9. Nei casi di risoluzione del Contratto di appalto dichiarata dalla Committente il Fornitore deve provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro eventualmente occupate e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Committente provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Committente, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento degli eventuali cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro eventualmente occupate e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare

fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto.

10. Rimane salva per la Committente la facoltà di fare eseguire il Contratto risolto da altra società, con aggravio dei costi a carico del Fornitore.

Articolo 30

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, 92, comma 4 e art. 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dall'art. 48, comma 17 del Codice, la Committente può recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento della Fornitura nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo della Fornitura non eseguita.

2. Il decimo dell'importo delle Fornitura non eseguita è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna la Fornitura ed effettua la verifica finale di conformità.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Committente a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del Contratto, se nominato, o del Responsabile Unico del Procedimento, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La Committente può trattenere le forniture che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde al Fornitore, per il valore delle consegne non ammortizzato nel corso dell'esecuzione del Contratto, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di acquisto della Fornitura e il valore delle consegne al momento dello scioglimento del Contratto.

6. Il Fornitore deve rimuovere dai magazzini messi a disposizione dalla Committente i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto e deve mettere i magazzini a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

7. Resta ferma la facoltà della Committente di escutere la garanzia definitiva nei casi in cui il recesso è obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

Articolo 31

Transazione – Accordo bonario

1. Eventuali accordi transattivi dovranno essere stipulati per iscritto a pena di nullità.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto dovessero insorgere pretese e/o contestazioni da parte del Fornitore relative all'esecuzione della Fornitura, queste dovranno essere formulate per iscritto e comunicate alla Committente, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal verificarsi del fatto che ha dato origine alla richiesta del Fornitore, salvo il caso in cui le contestazioni riguardino le Non Conformità in relazione alle quali la contestazione del Fornitore dovrà essere fatta nel termine di cui all'art. 20, comma 5.

3. Le richieste del Fornitore devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e la quantificazione delle somme che il Fornitore ritiene gli siano dovute.

4. Il Fornitore può chiedere l'avvio della procedura di Accordo Bonario qualora, a seguito delle proprie richieste, l'importo economico dell'appalto possa variare almeno tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

5. Prima dell'approvazione del Verbale di verifica di conformità, il Fornitore può chiedere l'avvio della procedura indipendentemente dall'importo delle proprie richieste.

6. Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria il Responsabile del Procedimento può scegliere se procedere direttamente alla formulazione della Proposta di Accordo bonario al Fornitore ovvero se avvalersi della procedura di cui al successivo paragrafo 7 del presente articolo. In ogni caso, il Responsabile del Procedimento deve verificare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie nel quadro economico dell'appalto. Nel caso di mancanza di risorse, si dovrà procedere a quanto indicato al successivo comma 11.

7 Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, il Responsabile del Procedimento procede alla nomina di un Esperto a cui demandare la formulazione della Proposta di Accordo Bonario. Contestualmente alla comunicazione all'Appaltatore dell'avvio della Procedura di Accordo Bonario, il Responsabile del Procedimento individua una terna di nominativi tra coloro che abbiano specifica competenza in relazione all'oggetto delle riserve, e la comunica all'Appaltatore. Nel caso in cui, nei 10 giorni successivi, non si raggiunga l'accordo con l'Appaltatore su nessuno dei nominativi indicati, il Responsabile del Procedimento deve richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto e la comunica all'Appaltatore. In caso di mancata intesa sui nominativi della Camera Arbitrale, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista all'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento chiede la nomina dell'Esperto alla Camera Arbitrale. Prima di procedere alla formulazione della Proposta, l'Esperto deve verificare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie nel quadro economico dell'appalto. Nel caso di mancanza di risorse, si dovrà procedere a quanto indicato al successivo comma 11 del presente articolo. La proposta è formulata dall'Esperto

entro 90 giorni dalla nomina e deve essere inviata contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione appaltante.

8. La proposta di accordo bonario, formulata dall'esperto o dal RUP, è trasmessa al dirigente competente della Committente e al Fornitore. Se la proposta è accettata dalle parti entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo bonario ha natura di transazione.

9. In caso di rigetto della proposta ovvero di decorso del termine di 45 (quarantacinque) giorni senza che pervenga alcuna risposta delle Parti, queste ultime saranno libere di agire per la tutela dei propri diritti.

10. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le Parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

11. Qualora il Responsabile del Procedimento o l'Esperto nominato rilevino la mancanza di idonee risorse finanziarie nel quadro economico dell'Appalto, l'Accordo Bonario dovrà contenere una clausola che ne sospende l'efficacia fino al reperimento delle risorse necessarie.

12. Nel caso di mancato reperimento delle risorse l'Accordo bonario si ha per non concluso con libertà delle Parti di agire per la tutela dei propri diritti, ferma la natura non vincolante degli atti e delle dichiarazioni della procedura non conclusa.

Articolo 32

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Committente e il Fornitore, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 33

Trattamento dei dati personali

1. Il Fornitore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del Contratto sono anche dati personali e, come tali, sono soggetti al Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 ("**Regolamento**"), al Codice per la protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. ("**Codice**"), alle leggi e ai regolamenti in materia di Privacy, nonché ai Provvedimenti emanati ed emanandi dall'Autorità di controllo ("**Garante Privacy**").

2. Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali forniti in esecuzione del Contratto in conformità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, dal Codice, dalle leggi e regolamenti in materia di Privacy, nonché dal Garante Privacy.

3. Il Fornitore è responsabile della piena osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,

consulenti o collaboratori di questi ultimi, del rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, dal Codice, dalle leggi e regolamenti in materia di Privacy, nonché dal Garante Privacy.

4. Il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: i) trattare i dati nel perseguimento delle sole finalità connesse all'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, ii) non comunicare a terzi e non diffondere, al di fuori delle ipotesi di cui al Contratto o di quelle previste dalla legge, i dati personali oggetto di trattamento, iii) garantire che i soggetti che operano sotto la propria autorità aventi accesso ai dati personali – autorizzati al trattamento - abbiano un obbligo legale di riservatezza, iv) fornire agli autorizzati al trattamento le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali curando affinché operino in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; v) aver cura che i dati siano trattati per i soli fini connessi all'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto nel rispetto delle proprie misure tecniche e organizzative adottate per garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio; vi) conservare i dati trattati in esecuzione del Contratto per 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (cfr. art. 99 comma 4 del D. lgs. 50/2016); vii) garantire l'esercizio dei diritti spettanti agli interessati in forza degli articoli 7 del Codice e s.m.i. nonché dei diritti di cui agli artt. 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22 e 77 del Regolamento; comunicare al Committente, senza ingiustificato ritardo, ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati nell'esecuzione del Contratto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti per la documentazione ed il report della violazione, ovvero: la descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali, ivi compresi la categoria di dato, il numero approssimativo delle parti interessate ed il numero approssimativo dei registri di trattamento violati; la descrizione delle possibili conseguenze delle violazioni dei dati personali, la descrizione delle misure adottate o le misure proposte per porre rimedio alla violazione dei dati personali.

5. I Titolari del trattamento sono, rispettivamente, la Committente e il Fornitore, le cui sedi legali saranno indicate nell'epigrafe del Contratto; il Fornitore dovrà comunicare alla Committente, senza ritardo, i dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati, se nominato.

6. Nel caso in cui il Contratto preveda che il Fornitore tratti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, dati personali per conto della Committente, il Fornitore si impegna a sottoscrivere con il Committente apposito atto di nomina a Responsabile del trattamento secondo lo schema allegato ("**Allegato A**"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore delle disposizioni di cui al presente

articolo e/o delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Allegato A, la Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di messa in mora alcuna, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente patiti dalla Committente.

ALLEGATO A

Atto di designazione del Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

tra

[…*indicare la denominazione della Società Committente*], con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna 14 – 20123 Milano (MI), C.F. e P.IVA […] (di seguito, per brevità, anche la "**Società**"), in persona di […]

e

[…*indicare la denominazione della Società Appaltatrice*], con sede legale in […],[…], C.F. e P.IVA […] (di seguito, per brevità, anche l' "Appaltatore"), in persona di […]

(la Società ed il Appaltatore, congiuntamente definiti anche le "Parti")

PREMESSO CHE:

- fra la Società e l'Appatatore è in essere un rapporto contrattuale avente ad oggetto […] (di seguito, anche, il "**Contratto**");
- per l'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore effettuerà, per conto della Società, trattamenti di dati personali che, a tal fine, sono stati messi e/o saranno messi a disposizione dalla Società;
- la Società è titolare del trattamento dei dati personali che sono stati messi e/o saranno messi a disposizione dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche il **"Titolare"**);
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, anche "**GDPR**") prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- l'Appaltatore dichiara di disporre di una struttura organizzativa idonea e sufficiente per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

* * * *

Ciò premesso, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, **DESIGNA** l'Appaltatore, **CHE ACCETTA,**

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR

dei dati personali di seguito identificati in base alla categoria di soggetti interessati e/o alle finalità del trattamento (di seguito, per brevità, anche il **"Responsabile"**). In relazione alla presente designazione dell'Appaltatore quale Responsabile, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

1. Oggetto

Il presente contratto di designazione (di seguito, per brevità, l' **"Atto"**) vincola il Responsabile al rispetto di tutto quanto ivi indicato.
La materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento sono indicati nell'Allegato al presente Atto (di seguito, per brevità, l' **"Allegato"**). L'Allegato forma parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Obblighi del Responsabile

Il trattamento dei dati dovrà essere svolto dal Responsabile unicamente ai fini dell'esecuzione del Contratto ed, in particolare, per il perseguimento delle finalità indicate in Allegato.
Il Responsabile non dovrà comunicare a terzi e/o diffondere i dati personali oggetto di trattamento e non potrà utilizzarli - né per conto del Titolare, né autonomamente - per finalità diverse da quelle sopra indicate per tutta la vigenza del Contratto, nonché, anche successivamente, senza limiti di tempo.
Nello svolgimento delle operazioni di trattamento, il Responsabile dovrà compiere e garantire, con la massima autonomia organizzativa, tutto quanto si renderà necessario ai fini del rispetto e della corretta applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (ivi compresi i provvedimenti e/o gli ordini del Garante per la protezione dei dati personali), nonché delle eventuali emanande disposizioni integrative e/o modificative.
In particolare, il Responsabile:

a) dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile informerà il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) dovrà designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento dei dati personali e garantire che le stesse si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) dovrà adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e, comunque, di tutte quelle necessarie al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità sopra menzionate. Il Responsabile dovrà, tra le altre, se del caso, adottare le misure di sicurezza di seguito indicate: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare,

verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

d) potrà ricorrere ad un altro responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica del Titolare del trattamento, da rilasciarsi, di volta in volta, su richiesta scritta del Responsabile. Qualora il Responsabile ricorra a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento saranno imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il Responsabile (e, comunque, quelli di cui all'art. 28 del GDPR, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR). Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserverà nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
e) dovrà, tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
f) dovrà assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR e, comunque, di tutti quelli relativi alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
g) dovrà, dietro richiesta del Titolare, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo gli obblighi di conservazione eventualmente previsti da leggi comunitarie e/o dello Stato;
h) dovrà mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tal riguardo, il Responsabile dovrà informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, una istruzione violi la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
i) dovrà conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza (e comunicare al Titolare in caso di richiesta da parte di quest'ultimo), gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema (ed, in particolare, nome, cognome, funzione o area organizzativa di appartenenza), secondo quanto espressamente previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come modificato ed integrato dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 25 giugno 2009;
j) dovrà verificare, con cadenza almeno annuale, l'operato degli amministratori di sistema in modo da accertarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati personali previste dalle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari ed adottare i più opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori di sistema al fine di garantire tale rispondenza;

3. Comunicazione di eventuali violazioni di dati personali

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, lett. f), il Responsabile ha l'obbligo di comunicare al Titolare ogni violazione di dati personali di cui sia venuto a conoscenza

senza ingiustificato ritardo e, comunque, non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, unitamente a tutte le informazioni rilevanti per la documentazione ed il report della violazione, ovvero:

- la descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali, ivi compresi le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché compresi le categorie e il numero approssimativo di registrazione di dati personali in questione;
- la descrizione delle probabili conseguenze delle violazioni dei dati personali;
- la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Collaborazione nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, lett. f), il Responsabile si impegna, ad informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, sia necessaria, prima di procedere al trattamento, una valutazione di impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dai personali.
Inoltre, su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare con quest'ultimo per consentire il corretto svolgimento di una valutazione d'impatto di cui all'art. 35 del GDPR nei casi previsti dallo stesso GDPR o se comunque ritenuta opportuna dal Titolare, in particolare contribuendo ad individuare e implementare le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al GDPR, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

5. Rapporti con le autorità

Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare nei rapporti con le autorità; in particolare si impegna a fornire celermente ogni informazione necessaria per l'effettuazione degli adempimenti nei confronti del Garante per la Protezione dei Dati Personali o di altre Autorità Pubbliche, nazionali o dell'Unione Europea.

6. Garanzie e Responsabilità

Il Responsabile garantisce l'idoneità della propria struttura organizzativa, anche con riferimento all'esperienza, capacità ed affidabilità dei soggetti che la compongono, all'effettuazione delle operazioni di trattamento dei dati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese quelle attinenti alla sicurezza dei dati stessi.
Il Responsabile sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati al Titolare e/o ai terzi interessati a causa di trattamenti illeciti, della mancata o negligente esecuzione dei compiti affidatigli, del mancato rispetto degli obblighi di cui al presente atto di designazione e/o, comunque, delle istruzioni ricevute.
In ogni caso, il Responsabile si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsivoglia responsabilità per i danni subiti dai terzi interessati a causa e/o per effetto delle operazioni di trattamento dei dati personali da esso eseguite.

7. Effetti della designazione e diritto di recesso

Il presente Atto di designazione cesserà di produrre i propri effetti in caso di cessazione - per qualunque causa - degli effetti del Contratto a decorrere dalla data di tale cessazione.
Il Titolare del trattamento avrà facoltà di recedere dal presente Atto in qualsiasi momento e con effetto immediato, senza che perciò nulla sia dovuto al Responsabile. Il Titolare avrà inoltre in qualsiasi momento facoltà di modificare, escludere e/o revocare, anche

parzialmente, le modalità e/o le finalità del trattamento cui il Responsabile sia stato preposto.

8. **Gratuità**

La presente designazione e il relativo incarico sono a titolo gratuito.

Allegato c.s.

Per conto del Titolare del trattamento	Per conto del Responsabile del trattamento nominato
Nome Cognome:	Nome Cognome:
Qualifica/potere di firma:	Qualifica/potere di firma:
Luogo, data _____	Luogo, data _____
Firma _____	Firma _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 Cod. Civ., l'Appaltatore approva specificamente gli articoli 6 (Garanzie e Responsabilità), 7 (Effetti della designazione e diritto di recesso) ed 8 (Gratuità).

Luogo, data _____

Firma _____

ALLEGATO

Materia disciplinata	[…]
Durata del trattamento	[…]
Natura e finalità del trattamento	[…]
Tipo di dati personali	[…]
Categorie di interessati	[…]
Obblighi e diritti del Titolare	[…]